

Statuto regionale AIDP Emilia-Romagna

Art. 1 – Denominazione e sede

Nell'ambito dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale è costituito il Gruppo Regionale dell'Emilia-Romagna. La sede è fissata a Castenaso (BO), in via Merighi 1/3, ai sensi degli artt.36 e segg. c.c.

L'eventuale modifica della sede ovvero l'istituzione di sedi secondarie non comporta la modifica dello Statuto.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale e imprenditoriale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il Gruppo ha lo scopo di promuovere l'attività dell'AIDP nella regione Emilia-Romagna. I valori di riferimento che propugna e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituito sono quelli previsti, in particolare, dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello Statuto nazionale e dal Codice Etico e Deontologico.

Ispirato dalle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Direttivo nazionale, esso opera in assoluta autonomia e con piena libertà di iniziativa per le proprie attività ed il proprio sviluppo.

L'Associazione intende operare nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 4/2013 e seguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni.

Art. 3 – Durata

Il Gruppo ha durata analoga e dipendente da quella dell'Associazione nazionale. Esso potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria regionale.

Art. 4 - Ammissione all'Associazione

Possono far parte del Gruppo le Persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto nazionale. Le Persone che intendono aderire all'AIDP devono presentare domanda di iscrizione indirizzata al/alla Presidente del Gruppo Regionale. Il/la Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Associazione secondo quanto previsto dall'art.7 dello Statuto Nazionale, dà corso all'iscrizione ed al conseguente inserimento delle Persone candidate nella lista nazionale dei soci e delle socie AIDP. La qualifica di socio/a si perfeziona all'atto del pagamento della quota sociale e si mantiene purché la quota sociale venga regolarmente versata entro le scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

Possono, altresì, entrare a far parte del Gruppo, senza con ciò conseguire l'automatica iscrizione all'AIDP, le Persone che, pur non possedendo all'atto i requisiti di cui al 1° comma, intendono formarsi professionalmente per esercitare

le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto nazionale. Le relative modalità di iscrizione sono quelle previste per gli altri soci/ie.

In tali casi la scheda della Persona associata sarà trasmessa alla Segreteria Nazionale allorquando sarà in grado di dimostrare l'intervenuto possesso dei requisiti per l'ammissione all'AIDP.

Art. 5 - Diritti dei soci e delle socie

Eccezion fatta per le Persone di cui agli ultimi due commi del precedente articolo, chi consegue l'iscrizione al Gruppo è inserito nella lista nazionale dei soci e delle socie AIDP. In dipendenza dei propri requisiti personali e professionali gli appartenenti al Gruppo si distinguono in:

1. soci e socie ordinari/ie;
2. soci e socie ordinari/ie giovani;
3. soci/ie onorari/ie;
4. soci sostenitori / socie sostenitrici.

Tutti le Persone associate, ad esclusione dei soci sostenitori e delle socie sostenitrici, hanno diritto di voto. Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, purché il perfezionamento dell'iscrizione sia avvenuto almeno 30 giorni prima dell'Assemblea. I soci e le socie che, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, sono iscritti al Gruppo Regionale ma non hanno i requisiti per la contestuale iscrizione all'AIDP, hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma non hanno diritto di elettorato passivo, prerogativa appannaggio degli altri soci e socie.

Art. 6 – Cessazione della qualifica di socio.

I soci e le socie che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o cambio di attività, le funzioni in relazione alle quali hanno ricevuto l'ammissione, conservano la loro qualifica. La qualifica di socio/ia si perde a seguito di:

- Cancellazione per mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti previsti dall'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo
- Dimissioni
- Mancato pagamento della quota associativa alle scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo
- Radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico e Deontologico, a seguito di un procedimento disciplinare svolto secondo le previsioni dell'articolo 20 dello Statuto Nazionale.

Art. 7 - Organi Sociali

Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Regionale
- b) il/la Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 8 - Assemblea Regionale

L'assemblea è il massimo organo deliberativo del Gruppo. Ogni persona associata ha diritto ad un voto. L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, provvede alla nomina di un/una presidente, di un/a segretario/a e, se necessario, di un comitato elettorale composto da 3 Persone. La convocazione dell'assemblea deve avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, almeno 10 gg. prima della data di convocazione, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo e modalità (in presenza o a distanza) dell'assemblea (prima e seconda convocazione).

È convocata in sessione ordinaria ogni anno di norma entro il 20 maggio per:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
- 2) l'approvazione della relazione del/della Presidente sulle attività svolte nell'anno precedente ed il programma per l'anno in corso
- 3) il rinnovo delle cariche elettive ogni 3 anni ed in particolare per:
 - a. l'elezione delle Persone appartenenti al Consiglio Direttivo
 - b. l'elezione delle Persone appartenenti al Collegio Sindacale Regionale
 - c. l'elezione dei consiglieri e delle consigliere nazionali, secondo i criteri di eleggibilità previsti dall'art. 14.1 dello Statuto nazionale, ogni 3 anni e in ogni occasione si renda necessario, secondo le modalità previste da apposito regolamento

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potrà prendere parte alle assemblee, ordinarie e straordinarie dell'Associazione, solo chi è in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla data di convocazione dell'Assemblea.

A ciascuna Persona spetta un solo voto che può essere esercitato con la convocazione in presenza o a distanza; è possibile rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque soci/ie, escluse le assemblee che prevedono modalità di voto a distanza. Partecipano, senza diritto di voto limitatamente all'approvazione del bilancio, le Persone appartenenti al Collegio Sindacale Regionale.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

La convocazione dell'assemblea straordinaria, con le modalità previste nell'art.8, primo paragrafo, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dal 25% degli/delle aventi diritto al voto, che dovranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega (nel solo caso di assemblea in presenza) di almeno la metà degli/delle aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza delle Persone presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli/delle aventi diritto al voto intervenuti/e anche per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

Art. 12 - Modifiche Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci / delle socie e solo se le stesse siano state espressamente poste all'ordine del giorno. Lo Statuto, così come modificato, dovrà essere notificato al Consiglio Nazionale AIDP.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di 20 Persone. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il C.D., alla sua prima riunione, elegge, al proprio interno, il/la Presidente ed il/la Tesoriere/a. Ratifica, inoltre, l'eventuale proposta di nomina da parte del/della Presidente Regionale di:

- fino a 4 vicepresidenti, individuati nel Consiglio Direttivo.
- Il/la vicepresidente Referente dei Giovani.

Il C. D. rimane in carica tre anni e le Persone che lo compongono sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del/della Presidente.

Su iniziativa del/della Presidente, possono essere invitati a partecipare altri soci e altre socie, per progetti e attività specifiche – anche stabilmente e senza diritto di voto, oltre ai/alle soci/ie Presidenti (o loro delegati/e) di Associazioni di rilevanza Regionale con collaborazioni stabili e attive con AIDP.

Sarà garantita la rappresentanza dei Giovani in Consiglio Direttivo.

Partecipano inoltre alle riunioni del C. D.:

con diritto di voto

- Il/la Presidente uscente, per il triennio successivo e per l'ulteriore triennio nel caso di conferma del/della Presidente in carica.
- i consiglieri e le consigliere nazionali appartenenti al Gruppo.
- i/le Past-President nazionali appartenenti al Gruppo

senza diritto di voto

- i membri del collegio sindacale regionale
- i soci e le socie con incarichi a livello nazionale e/o regionale

- i soci e le socie invitati
- i membri del Direttivo Giovani

Art. 14 – Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di consigliere/a decade dopo tre assenze ingiustificate consecutive, o nel corso dello stesso anno, alle riunioni del Consiglio, I/le consiglieri/e decaduti/e o dimissionari/ie saranno sostituiti/e dai soci e dalle socie che seguono nella graduatoria dei risultati delle ultime elezioni. I sostituti e le sostitute resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Il C. D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza delle Persone che lo compongono.

Art. 15 - Convocazione del C. D.

Il C.D. si riunisce - anche con modalità di partecipazione a distanza - su convocazione formale del/della Presidente, anche a seguito di richiesta di almeno tre membri.

Art. 16 - Compiti del C. D.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, fra le Persone del C.D. il/la Presidente, ed il/la Tesoriere/a
- b) ratificare la proposta di nomina da parte del/della Presidente di un massimo di 4 vicepresidenti scelti nel C.D.
- c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea regionale
- d) redigere la relazione sulle attività svolte dal Gruppo Regionale nell'anno precedente ed il programma per l'anno in corso
- e) fissare le date delle assemblee ordinarie e convocare l'assemblea straordinaria qualora risulti necessario o venga chiesto dal 25 % delle Persone associate aventi diritto a voto
- f) redigere i regolamenti interni e le eventuali modifiche sottoponendole per l'approvazione all'assemblea regionale
- g) curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione
- h) attuare le finalità previste dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto.

Art. 17 – Il/la Presidente

Il/la Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il/la legale rappresentante in ogni evenienza. Se il Gruppo annovera almeno 20 soci/ie ordinari nazionali (nell'anno precedente a quello delle elezioni ed in regola con il pagamento delle rispettive quote associative, a condizione che il Gruppo Regionale le abbia saldate all'Associazione Nazionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo), il/la

Presidente entra a far parte, di diritto, del Consiglio Direttivo nazionale. Se impossibilitato/a a presenziare alle riunioni deve delegare, di volta in volta, per iscritto, un/una socio/a del Gruppo, regolarmente iscritto/a all'AIDP e che non risulti già eletto/a alla carica di Consigliere/a nazionale, affinché lo/a sostituisca. Il Presidente regionale ha la responsabilità primaria di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle Persone candidate nella lista nazionale dei soci e delle socie AIDP. Nei casi di riscontrata incompatibilità dell'iscrizione provvede ad informare la Persona interessata, resolvendo l'eventuale contenzioso.

Art. 18 – Il/la Vicepresidente

Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato/a. Se vi sono più Vicepresidenti, le funzioni di cui al precedente comma sono attribuite secondo il principio di competenza o prevalenza dell'anzianità di carica.

Art. 19 – Il/la Tesoriere/a

Il/la Tesoriere/a dà esecuzione alle deliberazioni del/lla Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione del Gruppo e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Redige il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio direttivo. Versa, inoltre, alla Segreteria nazionale le quote associative annualmente fissate, nei tempi previsti.

Art. 20 - Il Comitato Esecutivo Regionale

1. Il C.E.R. è composto dal/lla Presidente, dal/lla Tesoriere/a e dai/lle Vicepresidenti.
2. Il/la Presidente ha la facoltà di invitare Persone che per le proprie competenze tecniche possono essere di aiuto alla trattazione di determinati argomenti, senza diritto al voto.
3. Funge da segretario il/la Tesoriere/a o una Persona sua delegata, senza diritto di voto.
4. Il C.E.R.:
 - dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo;
 - delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
5. Il C.E.R. esercita inoltre i poteri delegati dal Consiglio Direttivo. Sono escluse deleghe di poteri di ordine generale.

6. Il C.E.R. può, in caso di necessità e di urgenza, prendere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. Essi saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile, il quale valuterà anche la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione degli stessi.

7. Per la validità delle riunioni del C.E.R., che potranno essere convocate con modalità di partecipazione a distanza, occorre la presenza di almeno la metà dei/delle componenti e le deliberazioni saranno valide se assunte a maggioranza semplice.

8. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente o di chi presiede la riunione.

9. Il C.E.R. tiene costantemente informati i consiglieri dei propri lavori mediante l'invio dei verbali delle sue riunioni entro i 20 giorni successivi alla delibera

Art. 21 - Il Collegio Sindacale Regionale

Il C. S. R. è composto da tre Persone associate, con carica effettiva ed una supplente, tutti rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, scelti/e fra i soci e le socie, eletti/e dall'assemblea Il Collegio elegge al proprio interno un/una Presidente e dura in carica tre anni. Se per qualsiasi causa un/una effettivo/a esce dal Collegio sarà sostituito/a dal/dalla supplente. In caso di ulteriori defezioni l'assemblea provvederà all'integrazione del Consiglio con apposite elezioni.

Il C. S. R. ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione del Gruppo. Deve inoltre vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari segnalando eventuali difformità al/alla Presidente Regionale; a parità di voti vige la priorità di nomina di chi è in possesso di specifici requisiti professionali.

Le Persone che compongono il C. S. R. partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dal Gruppo.

Art. 24 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti fra le Persone associate, e fra queste e il Gruppo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri istituito presso l'AIDP nazionale

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'assemblea delle Persone associate, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 delle Persone aventi diritto a voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci e delle socie aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli aventi diritto a voto. Qualsivoglia bene di proprietà del Gruppo, risultante al momento dello scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto all'AIDP nazionale.

Art. 26 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto nazionale AIDP ed in difetto di esso alle norme del Codice civile in materia di associazione.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Regionale Straordinaria di AIDP Emilia-Romagna il 9 Aprile 2024